

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2008

che adegua la raccomandazione 98/376/CE su un contrassegno di parcheggio per disabili a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

(2008/205/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 57,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione del 2005, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per alcuni atti che restano validi dopo il 1° gennaio 2007 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, i necessari adattamenti non sono contemplati dagli atti di adesione.

- (2) A norma dell'articolo 57 dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 56 dell'atto di adesione del 2005, tali adattamenti sono adottati dal Consiglio ogniqualvolta l'atto iniziale è stato adottato dal Consiglio stesso.

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili ⁽¹⁾,

RACCOMANDA:

La raccomandazione 98/376/CE è modificata conformemente all'allegato.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. PODOBNIK

(1) GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.

ALLEGATO

La raccomandazione 98/376/CE è così modificata:

1) nell'allegato, punto D, settimo trattino, l'elenco di sigle è sostituito dal seguente elenco:

«B: Belgio
BG: Bulgaria
CZ: Repubblica ceca
DK: Danimarca
D: Germania
EST: Estonia
IRL: Irlanda
EL: Grecia
E: Spagna
F: Francia
I: Italia
CY: Cipro
LV: Lettonia
LT: Lituania
L: Lussemburgo
H: Ungheria
M: Malta
NL: Paesi Bassi
A: Austria
PL: Polonia
P: Portogallo
RO: Romania
SLO: Slovenia
SK: Slovacchia
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito»;

2) nell'allegato, punto E, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se uno Stato membro intende apporre le scritte in una lingua nazionale diversa da una delle seguenti lingue: bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, può emettere una versione bilingue del contrassegno di parcheggio utilizzando una delle lingue sopra indicate, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente allegato.»
